



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORTO TOLLE

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Via Brunetti n. 17 – 45018 PORTO TOLLE (RO) - Tel 0426/81259 - Fax 0426/391140  
C.F. 81004660296 - Cod. Mec. ROIC81300L codice fatturazione: UF0C2U

e-mail [roic81300l@istruzione.it](mailto:roic81300l@istruzione.it) sito web [www.icportotolle.edu.it](http://www.icportotolle.edu.it) PEC: [roic81300l@pec.istruzione.it](mailto:roic81300l@pec.istruzione.it)



Circ. n. 376

Porto Tolle, 1° aprile 2022

*Alla comunità scolastica  
All'Albo on line*

*Al sito dell'IC Porto Tolle*

### **Oggetto: Aggiornamento Piano scuola 2021-22 (D.M. 82/2022) ex D.L. 24/2022**

La cessazione dello stato di emergenza, come disposto dal D.L.24/2022, ha definito anche in ambito scolastico disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Inoltre, il D.M. 82 del 31.03.2022 “Adozione del Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” impone l'immediato aggiornamento delle disposizioni **in vigore dal 1° APRILE 2022**, come segue:

#### **a) ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA** (art. 4 del D.L. 24/2022)

**ISOLAMENTO: dal 1° aprile 2022** è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

**AUTOSORVEGLIANZA: dal 1° aprile 2022** a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, ovvero:

- obbligo di indossare FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al SARS-CoV-2
- effettuare test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento

#### **b) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI** (art. 9 c. 3 del D.L. 24/2022)

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022 produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del I ciclo dal D.Lgs. 62/2017 e dal DPR 122/2009.

#### **c) USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE** (D.M. 82/2022)

Prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, **anche in presenza di casi di positività**.

#### **d) ATTIVITÀ MOTORIA**

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e **senza mascherina** sia al chiuso che all'aperto.

#### **e) OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE** (art. 4-ter del D.L. 24/2022)

Per **TUTTO** il personale scolastico

1. l'esito negativo della procedura di controllo per l'obbligo vaccinale **non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa;**
2. **la vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative;**
3. **permane l'obbligo vaccinale** ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 44/2021 (ovvero, le 2 dosi entro i termini di validità delle certificazioni verdi) **fino al 15 giugno 2022;**

In particolare,

##### **Personale ATA NON VACCINATO:**

- In caso di accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art.4-*sexies* D.L.44/2021 si applica **la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00** euro irrogata dal Ministero della Salute tramite Agenzia delle Entrate;
- **fino al 30 aprile** accede a scuola con obbligo di possesso ed esibizione **Green Pass base**,
- **fino al 15 giugno: su disposizioni del RSPP dell'IC di Porto Tolle** indossa **OBBLIGATORIAMENTE FFP2, guanti e occhiali/visiera;**

##### **Personale DOCENTE NON VACCINATO**

- il DS **verifica** mediante APP Verifica-C19 e/o piattaforma integrata SIDI;
- il DS **invita** a presentare entro 5 gg. certificato vaccinale o prenotazione di vaccinazione entro 20 gg. e l'eventuale attestazione di vaccinazione entro 3 gg.;
- il DS **accerta** l'eventuale inadempimento e invia **comunicazione** all'interessato;
- in caso di accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art.4-*sexies* D.L.44/2021 si applica **la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00** euro irrogata dal Ministero della Salute tramite Agenzia delle Entrate;
- il DS **utilizza il docente inadempiente** in attività di supporto alla scuola con orario settimanale **a 36 ore**, poiché INIDONEI TEMPORANEAMENTE ALLA MANSIONE (non essendo vaccinati, non possono svolgere attività a contatto con gli alunni), secondo quanto disposto dall'art. 8 del CCNI del 25 giugno 2008 e ribadito nella nota M.I. prot. 659 del 31.03.2022;
- **fino al 30 aprile:** l'accesso a scuola è consentito previa esibizione di **Green Pass base**.
- **fino al 15 giugno: su disposizioni del RSPP dell'IC di Porto Tolle** indossa **OBBLIGATORIAMENTE FFP2, guanti e occhiali/visiera;**

#### **f) ASSENZA PER QUARANTENA E PER MALATTIA DA COVID-19** (art. 87 c. 1 D.L. 18/2020)

Si conferma in vigore il disposto per cui *“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni ...dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”*.

#### **g) ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE** (art. 31 c.5 D.L. 41/2021)

Si conferma in vigore il disposto per cui: *“l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali ... per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”*.

#### **h) MISURE DI SICUREZZA** (D.M. 82/2022)

- Uso della mascherina chirurgica in aula, rilevazione in ingresso della temperatura, continua igienizzazione degli ambienti, sanificazione delle mani;
- Garantire - ***laddove le condizioni di contesto lo consentono***- la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di 1 metro;
- Osservare - ***ove possibile*** - una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

*Si ringrazia per la collaborazione.*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Silvana Rinaldi  
Firmato digitalmente